

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SETTORE FINANZE

Via Luigi Ziliotto, 31 - 00143 Roma

CIRCOLARE n. 1/2006

Prot. 2006/0002843

**Oggetto: Criteri di erogazione, per l'anno 2006, per l'indennità aggiuntiva al TFR ed anticipazioni, sovvenzioni ed altre prestazioni assistenziali.**

INDICE

Premessa.....	pag. 2
1. Indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto.....	pag. 3
2. Anticipazione sull'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto.....	pag. 6
3. Sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali.....	pag. 8
3.1 Sovvenzioni per spese mediche, protesi e malattie.....	pag. 12
3.2 Tabelle delle malattie.....	pag. 14
3.3 Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni.....	pag. 14
3.4 Criteri per l'erogazione di contributi scolastici e borse di studio.....	pag. 16
4. Tempi di liquidazione e di eventuale riesame delle pratiche.....	pag. 16
5. Trattamento dei dati sensibili - Informazioni.....	pag. 17
6. Modulistica allegata.....	pag. 19

## ***PREMESSA***

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Settore Finanze, nell'adunanza del 19.12.2005, ha approvato **per l'anno 2006** i criteri per l'erogazione dell'indennità aggiuntiva e delle anticipazioni al trattamento di fine rapporto nonché per le sovvenzioni, per i contributi e per le altre prestazioni assistenziali, previsti nella presente circolare che contiene, altresì, le istruzioni per la richiesta e per gli adempimenti connessi alle prestazioni citate.

A far data dall'1.01.2006 ha avuto inizio il **nuovo quinquennio (che scadrà il 31.12.2010)**, per il quale sono stati fissati gli importi massimi erogabili complessivamente per ogni iscritto. Gli iscritti che durante il quinquennio passato abbiano ottenuto una sovvenzione parziale, per aver già raggiunto il massimo erogabile, possono, in occasione di una nuova istanza con nuove fatture, fare riferimento alle spese eccedenti tale limite, fermo restando il criterio di validità massima biennale della documentazione.

I nuovi criteri si applicano a tutte le istanze spedite o consegnate dal 1° gennaio 2006 ed, a tal fine, fa fede la data di spedizione della raccomandata o la data del protocollo dell'ufficio di appartenenza dell'iscritto, ovvero, per le istanze spedite per posta semplice o presentate direttamente, la data del protocollo di arrivo del Fondo.

Nel ribadire che non si dà luogo a revisione delle pratiche relative a prestazioni erogate con precedenti criteri, si ricorda che la presente circolare annulla ogni disposizione precedentemente emanata in contrasto con quanto ora previsto.

Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze – settore Finanze), istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 (G.U. 16.5.1981, n. 133) e regolamentato con DP.R 21 dicembre 1984, n. 1034 (G.U. 18.2.1985, n. 42), corrisponde:

1. un'indennità aggiuntiva al trattamento di fine servizio agli iscritti al Fondo, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle Finanze, delle Agenzie fiscali istituite con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (con effetto dal 1° maggio 1994), o agli aventi diritto indicati nell'art. 8 del regolamento dell'Ente, se gli iscritti sono deceduti in servizio;
2. un'anticipazione su tale indennità agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato fabbisogno finanziario, in relazione all'anzianità di servizio utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, nei limiti delle somme disponibili (art. 5 lett. b) del regolamento); la misura annua dell'anticipazione è aggiornata annualmente e si applica a tutti

gli anni di servizio effettuati.

3. contributi, sovvenzioni ed altre prestazioni assistenziali, nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione (art.11 del regolamento).

### **1. INDENNITA' AGGIUNTIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Tale indennità, la cui misura è identica per tutti gli iscritti prescindendo dalla qualifica e dalla retribuzione, è determinata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, secondo i criteri previsti dal regolamento, ed è corrisposta, in relazione al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestati dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale dell'Amministrazione Finanziaria, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione (aspettative per mandati elettivi, per maternità, ....), valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando il periodo inferiore o uguale a 6 mesi.

Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, già iscritto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze (D.M. 30 dicembre 1998), l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto viene corrisposta solo per il periodo che decorre dal 1° maggio 1994, data di finanziamento del Fondo di Previdenza dei Monopoli (L. 29 gennaio 1986, n. 25), poi confluito in questo Fondo.

Il regolamento prevede, per gli uffici che amministrano il personale iscritto, l'obbligo di comunicare alla Segreteria del Fondo i nominativi dei cessati dal servizio, per qualsiasi causa o quelli degli aventi diritto, nonché il numero di anni maturati alle dipendenze del Ministero, delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione dei Monopoli, utili ai fini della liquidazione.

Analoga comunicazione, unitamente agli altri elementi necessari per il pagamento dell'indennità, deve essere inviata alla Segreteria del Fondo dagli Uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Le suddette comunicazioni devono essere inviate **entro trenta giorni dalla data di cessazione dal servizio del dipendente. Si raccomanda, pertanto, agli Uffici di trasmettere i documenti necessari (scheda dei servizi e stato matricolare) solo dopo la cessazione dal servizio.**

Al riguardo, si allega il facsimile della scheda dei servizi (*all. A*) che dovrà essere utilizzata dagli Uffici per l'invio dei dati necessari allegandovi, possibilmente, lo stato matricolare anche non aggiornato e seguendo per la compilazione le note dell'allegato *B*.

Per accelerare le operazioni di liquidazione delle indennità aggiuntive, l'Ufficio che invia la scheda dei servizi e lo stato matricolare avrà cura di trasmettere (anche via fax al n.ro 065413684 sempre attivo) anche successivamente copia del prospetto di liquidazione dell'INPDAP relativo alla buonuscita dell'iscritto per individuare l'aliquota IRPEF da applicare all'indennità del Fondo, ai sensi dell'art. 19, II° comma del dpr 1986/917.

Il prospetto in questione (che l'INPDAP trasmette all'Ufficio di appartenenza e all'iscritto) potrà essere trasmesso anche via fax dall'iscritto medesimo che dovrà comunicare le proprie coordinate bancarie per l'accredito dell'indennità consentendo così una celere ed una sicura ricezione dell'importo liquidato.

Salvi gli effetti di cui alla legge 28.05.1997, n. 140, **entro centoventi giorni** dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la liquidazione, l'indennità sarà corrisposta all'iscritto in misura intera se la quota dell'anno di cessazione è stata già stabilita dal Consiglio; diversamente verrà corrisposto – come da regolamento - un acconto pari all'80% dell'indennità prevista per l'anno precedente la cessazione; il saldo sarà erogato automaticamente dopo la determinazione della quota dell'anno di riferimento ed, in ogni caso, entro i termini di approvazione del rendiconto di competenza (entro il mese di aprile).

L'importo dell'indennità è liquidato detraendo l'eventuale anticipazione erogata, maggiorata degli interessi semplici, con le variazioni verificatesi nel tempo a partire dall'anno dell'anticipazione e fino alla data della cessazione dal servizio.

Gli iscritti che abbiano già percepito l'indennità da uno o più fondi unificati dal citato D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 possono chiedere, con domanda redatta secondo l'allegato fac-simile (all. M) da presentarsi a pena di decadenza **entro la data di cessazione dal servizio**, la valutazione per intero del periodo civile prestato nel già Ministero delle Finanze. In tal caso dall'indennità aggiornata così dovuta per il trattamento di fine rapporto, sarà detratta quella già corrisposta maggiorata degli interessi come stabilito dall'art. 6 u.c. del regolamento del Fondo.

Per gli iscritti al Fondo che vengano dispensati dal servizio per motivi di salute e senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura dell'indennità è aumentata del 50%, fermo restando il limite massimo complessivo pari a 40 annualità.

In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, il diritto all'indennità sorge al momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:

- a) **al coniuge superstite**, quando non vi sia sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti,

adottivi, purché a suo carico al momento del decesso, o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno di detti figli;

- b) **ai figli menzionati alla precedente lett. a)** che si trovano in una delle condizioni indicate, in parti uguali;
- c) **ai figli che non si trovano nelle condizioni indicate nella precedente lett. a)** legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali;
- d) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;
- e) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati, in parti uguali;
- f) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà;
- g) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.

L'indennità verrà comunque calcolata sulla base convenzionale di 40 anni di servizio qualora i superstiti siano quelli indicati nelle lettere a), b) e c).

Quando l'indennità è dovuta ai soggetti sopraindicati, gli stessi devono produrre un atto notorio oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a norma degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risultino i dati anagrafici, il codice fiscale, il vincolo di parentela con l'iscritto deceduto e l'attestazione che non esistono altri aventi diritto (*all. H*).

Nel caso in cui l'indennità è dovuta al coniuge superstite, nel predetto documento dovrà essere precisato se esiste sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi i coniugi e se esistono figli dell'iscritto oltre che legittimi o legittimati, anche nati da precedenti matrimoni, adottivi e naturali da lui riconosciuti. Qualora invece l'indennità è dovuta ai figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni dell'iscritto), legittimati, naturali riconosciuti o adottivi, dalla predetta documentazione dovrà risultare se gli stessi erano a carico dell'iscritto deceduto.

Per i figli adottivi e per quelli naturali dovrà essere prodotta rispettivamente copia autentica dell'atto di adozione e dell'atto di riconoscimento, ovvero dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta a norma degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; per i figli, i fratelli e le sorelle dell'iscritto maggiorenni permanentemente inabili al lavoro è necessaria la documentazione relativa.

Le persone o enti designati, con disposizione di ultima volontà, devono produrre un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà dell'iscritto deceduto.

## **2. ANTICIPAZIONE SULL'INDENNITA' AGGIUNTIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

L'anticipazione sull'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto viene corrisposta, a richiesta, agli iscritti che abbiano maturato, almeno cinque anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo, dall'effettiva immissione in servizio, nel Ministero delle Finanze, nelle Agenzie fiscali e solo dall'1.1.1994 nell'Amministrazione dei Monopoli.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è confermata, per l'anno 2006, in € 550,00 per ogni anno di servizio valido ai fini dell'indennità aggiuntiva.

L'importo dell'anticipazione maggiorato degli interessi semplici (nella misura legale, fino al 31.12.2002, e dall'1.01.2003 nella misura del 2,5% su base annua) verrà detratto, come da regolamento, dall'indennità dovuta all'atto della cessazione dal servizio; l'importo degli interessi non potrà mai superare all'importo dell'anticipazione.

Si conferma infine che, tranne nei casi di bisogno per estinguere debiti ovvero per sostenere cure od interventi per malattie, comprese nelle tabelle A e B e documentati a tal fine, le anticipazioni sull'indennità aggiuntiva di fine servizio potranno essere erogate solo in presenza di documentazione probatoria.

L'anticipazione può essere richiesta, compilando il mod. previsto (all. E), per i seguenti motivi:

- a) cure mediche e spese sanitarie per terapie ed interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per l'iscritto o per i familiari conviventi e fiscalmente a carico;
- b) acquisto, costruzione o riscatto della prima casa di abitazione, anche in forma cooperativa, dell'iscritto o dei figli;
- c) lavori di manutenzione, ristrutturazione o riparazione dell'abitazione, in proprietà dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico; l'anticipazione può essere richiesta anche per l'abitazione in locazione purché nel contratto tali spese siano poste a carico del locatario;
- d) spese per il matrimonio dell'iscritto o dei figli;
- e) spese inerenti il pagamento o l'estinzione di mutui dell'iscritto o del coniuge convivente ed a carico;
- f) particolari necessità finanziarie opportunamente documentate.

L'attestato rilasciato dall'Ufficio di appartenenza deve essere compilato secondo il modello previsto allegato (*all. C*). I documenti a corredo della richiesta, non devono essere stati emessi prima di due anni dalla data di presentazione dell'istanza.

Per il pagamento di debiti verso l'erario, l'anticipazione può essere concessa a condizione che l'iscritto autorizzi il Fondo a versarla direttamente all'Ente creditore.

Gli iscritti di ruolo o non di ruolo che sono stati assunti, a qualsiasi titolo, prima del 17 maggio 1981, devono produrre una dichiarazione sostitutiva (*all. D*) resa a norma degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui attestino di aver o meno percepito l'indennità di fine rapporto dai pregressi Fondi, di aver prestato o meno servizio quale impiegato delle abolite imposte di consumo, del lotto ovvero come copista ipotecario.

Le anticipazioni vengono concesse fino ad esaurimento dei fondi previsti sull'apposito capitolo, seguendo rigorosamente il criterio cronologico di arrivo delle istanze al Fondo.

Si fornisce di seguito l'elenco dei documenti, aggiuntivi all'attestato di servizio, da produrre necessariamente per l'ottenimento dell'anticipazione in relazione agli specifici motivi per cui viene richiesta:

- a) spese sanitarie per terapie ed interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
  - documentazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica che certifichi la necessità e la straordinarietà dell'evento;
- b) acquisto, costruzione o riscatto dell'abitazione principale, anche in forma cooperativa, dell'iscritto o dei figli:
  - copia, a seconda del caso, dell'atto di acquisto, di riscatto o del compromesso registrato;
  - copia dei documenti di spesa e copia della concessione edilizia (per la costruzione);
  - dichiarazione sostitutiva che trattasi della prima casa di abitazione (*all. I*).
- c) lavori di manutenzione, ristrutturazione o riparazione della casa di abitazione, in proprietà o in locazione dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico, purché nel contratto di locazione tali spese siano poste a carico del locatario:
  - copia, a seconda del caso, dell'atto di acquisto, di riscatto, di locazione, copia della concessione edilizia se necessaria;
  - documenti o preventivi di spesa in copia.
- d) spese per il matrimonio dell'iscritto o dei figli:
  - certificato di matrimonio o di avvenute pubblicazioni;

- documenti o preventivi di spesa inerenti la cerimonia; nel caso di matrimonio dei figli: estratto dell'atto di nascita dei figli ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti che trattasi di matrimonio del figlio dell'iscritto (*all. H*).
- e) spese inerenti il pagamento o l'estinzione di mutui o finanziamenti particolarmente onerosi per l'iscritto o per il coniuge fiscalmente a carico (tale circostanza va documentata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio):
- copia del contratto di mutuo o finanziamento;
- f) particolari necessità finanziarie opportunamente documentate:
- documentazione idonea a comprovare l'onere primario per il quale viene chiesta l'anticipazione.

Per facilitare l'esame della pratica è necessaria la tempestiva comunicazione delle coordinate bancarie nonché delle ulteriori indicazioni utili ai fini dell'ottenimento delle anticipazioni che, quando non espressamente previste nel presente paragrafo, devono ritenersi identiche a quelle indicate nella disciplina delle sovvenzioni.

### ***3. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI***

Il Fondo eroga sovvenzioni, contributi e delle altre prestazioni nei seguenti casi:

- malattie dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico o dei figli fiscalmente a carico o dei familiari conviventi e fiscalmente a carico;
- spese sanitarie sostenute dall'iscritto o dal coniuge fiscalmente a carico o dai figli fiscalmente a carico o dai familiari conviventi e fiscalmente a carico (protesi, visite specialistiche, analisi, etc.);
- acquisto di ausili per handicap permanente dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico o dei figli fiscalmente a carico o dei familiari conviventi e fiscalmente a carico (fino a € 3.000,00 nel quinquennio);
- invalidità dei familiari dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico o dei figli fiscalmente a carico o dei familiari conviventi e fiscalmente a carico (sovvenzione annuale);
- decesso dell'iscritto o del coniuge fiscalmente a carico o dei figli fiscalmente a carico o dei familiari conviventi e fiscalmente a carico;
- borse di studio e contributi scolastici (art. 11/4 del regolamento) secondo gli stanziamenti dell'anno se previsti.

La misura delle citate prestazioni viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.



Si riconferma che l'importo massimo complessivo delle sovvenzioni erogabili a ciascun iscritto per il quinquennio 2006–2010 non potrà superare € 5.000,00. Per le malattie classificate nelle tabelle A e B, il limite complessivo per il quinquennio è elevato rispettivamente a € 20.000,00 (tab. A) e a € 10.000,00 (tab. B).

Non concorrono nel calcolo dell'importo massimo le sovvenzioni per:

- a) handicap permanente dell'iscritto e dei familiari conviventi e fiscalmente a carico (fino a € 3.000,00 nel quinquennio);
- b) invalidità dei familiari conviventi e fiscalmente a carico dell'iscritto;
- c) decesso dell'iscritto o dei familiari conviventi e fiscalmente a carico;
- d) borse di studio e contributi scolastici, ai sensi dell'art.11, punto 4, del regolamento.

Per poter accedere alle prestazioni occorre che l'iscritto produca apposita istanza, redatta secondo il modello (*all. E*) corredata di tutta la documentazione necessaria (fatture in originale, prescrizioni mediche, cartelle cliniche, certificazioni sanitarie, autocertificazioni complete di fotocopia del documento d'identità del dichiarante, etc.) e del prospetto riepilogativo redatto secondo il modello (*all. F*).

Si ricorda che, per un esame sollecito, le domande devono essere inviate complete di tutti i documenti necessari evitando ogni documentazione superflua, non richiesta o relativa a spese non rimborsabili.

Ad ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Le sovvenzioni per i familiari vengono sempre erogate a condizione che i medesimi siano fiscalmente a carico e conviventi con l'iscritto. Il carico fiscale e lo stato di convivenza per il coniuge e per i figli sono determinati in base alla normativa vigente (art. 13 T.U.I.R.).

Si ricorda inoltre che:

- non possono essere sovvenzionati eventi insorti e/o accertati (tranne nel caso in cui la patologia sia congenita e l'una tantum non sia stata mai concessa) e/o spese sostenute oltre il biennio dalla data di presentazione dell'istanza. Pertanto l'iscritto cessato dal servizio o i suoi eredi, possono produrre istanze di sovvenzione relative a eventi insorti e/o accertati e/o spese sostenute in data non anteriore al biennio purché relative ai periodi in cui l'iscritto era in servizio;
- non possono essere rimborsati documenti di spesa di importo unitario inferiore ad € 50,00 fatta eccezione per le singole fatture di importo inferiore che però si riferiscono a prestazioni rese nello stesso giorno e nella stessa struttura con una spesa complessiva superiore ad € 50,00;
- le cure termali possono essere rimborsate solo se necessarie per una specifica patologia

rientrante almeno nella tabella C ed in presenza di prescrizione medica;

- la sovvenzione sarà erogata solo per importi complessivi non inferiori a Euro 100,00 (pertanto è necessario che l'importo totale delle fatture allegate all'istanza sia uguale o superiore a € 286,00 se trattasi di sovvenzione: per protesi e/o per malattia in tab. C (35%); a € 223,00 se trattasi di malattia in tab. B, (45%); a € 167,00 se trattasi di malattia in tab. A (60%).

La modulistica prevista per le istanze deve essere regolarmente compilata in tutti i campi (indirizzo abitazione ed ufficio, coordinate bancarie, firma, etc.). In caso di intervenuta chiusura del conto corrente, già segnalato durante l'esame dell'istanza, ne deve essere data comunicazione immediata al Fondo con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie.

Ove non sia diversamente previsto nel regolamento del Fondo o in altre norme in esso richiamate, a tutte le erogazioni effettuate si applicano i criteri vigenti alla data di presentazione della richiesta da parte dell'iscritto. A tal fine per data di presentazione delle istanze si fa riferimento:

- per le domande presentate al proprio Ufficio per l'inoltro al Fondo: alla data di protocollo dell'Ufficio;
- per le domande spedite direttamente per raccomandata postale: alla data del timbro postale;
- per le domande spedite per posta ordinaria o presentate direttamente al Fondo: alla data di protocollo di arrivo del Fondo.

I documenti originali non devono presentare abrasioni, cancellazioni o correzioni non convalidate. Si evidenzia che la documentazione allegata alle pratiche, conservata dal Fondo per 10 anni, non sarà restituita salvo richiesta da parte di uffici pubblici o assicurativi e previa presentazione di apposita domanda, o su specifica valutazione del C.d.A..

Si rammenta che il Fondo di Previdenza procede, di norma, alla verifica della documentazione di spesa e delle dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000, per attestare la convivenza ed il carico fiscale dei familiari, allegate alle istanze di sovvenzione e che **ogni difformità è oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.**

L'irregolarità comporta anche la **decadenza del beneficio economico** corrisposto e l'applicazione di **provvedimenti disciplinari** da parte dell'Amministrazione di appartenenza che viene informata dei fatti.

Nei casi di spese non rimborsate, in quanto la richiesta di sovvenzione non ha raggiunto il minimo erogabile ovvero perché nel corso del precedente quinquennio è stato raggiunto il massimo erogabile, l'iscritto potrà fare riferimento alla documentazione (sempre se non anteriore al biennio) ad essa relativa, in caso di presentazione di una istanza di sovvenzione per nuove spese che,

cumulate con le precedenti, risultino suscettibili di rimborso superiore al minimo erogabile (€ 100,00), ed in tal caso alla sovvenzione delle precedenti spese verranno applicati i criteri vigenti al momento della presentazione della precedente istanza.

Il Fondo potrà rilasciare copia, dietro motivata richiesta, della documentazione prodotta, con addebito delle spese relative; a tal fine si consiglia di conservare, per ogni esigenza, fotocopia della documentazione inviata.

I documenti di spesa devono essere trasmessi esclusivamente in originale (non sono ammesse fotocopie, anche se autenticate), eccezion fatta per le fotocopie delle fatture autenticate dalla ASL che detiene i documenti per il rimborso e che dichiara che non saranno restituiti e a condizione che sulle fotocopie la ASL indichi l'ammontare delle somme rimborsate (in tal caso la sovvenzione sarà erogata sulla differenza), e per lo smarrimento della documentazione originale inoltrata al Fondo tramite l'Ufficio di appartenenza o per raccomandata e non pervenuta all'Ente. In tale ultimo caso, per accedere all'erogazione, l'iscritto dovrà produrre copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti e copia conforme all'originale del documento smarrito rilasciata dal soggetto che ha emesso il documento stesso.

Qualora per la medesima prestazione siano stati rilasciati sia lo scontrino fiscale che la fattura, occorre inviare entrambi i documenti.

Entro i due anni dal sostenimento della spesa o dall'insorgenza dell'evento, la sovvenzione può essere richiesta dall'iscritto anche se pensionato, per le spese sostenute fino alla data di collocamento a riposo o anche dagli eredi dell'iscritto deceduto.

Per il rimborso di spese sostenute all'estero verrà applicato il valore del cambio corrispondente al giorno del pagamento. In tal caso devono essere allegate alla richiesta una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, indicante detto valore di cambio, ed una traduzione informale, in lingua italiana, della fattura estera presentata.

Si considerano familiari le seguenti persone indicate nell'art. 433 del codice civile:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I familiari, diversi dal coniuge e dai figli, si considerano conviventi quando sono indicati nello stato di famiglia dell'iscritto e fiscalmente a carico quando non hanno posseduto redditi

superiori al limite vigente ai fini dell'IRPEF.

Per il coniuge e i figli i requisiti di cui innanzi sono determinati in base alla normativa vigente (art. 13 T.U.I.R.).

Per tutte le sovvenzioni richieste per i familiari conviventi e fiscalmente a carico occorre produrre:

- copia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per la dimostrazione del carico fiscale del coniuge e dei figli (redatta secondo il modello allegato **G**);
- stato di famiglia o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la dimostrazione della convivenza e del carico fiscale dei familiari diversi dal coniuge e dai figli (redatta secondo il modello allegato **H**).

Tutte le richieste devono essere corredate da attestato di servizio rilasciato dall'Ufficio di appartenenza.

Nel caso di coniugi, entrambi iscritti al Fondo, le richieste di erogazione di prestazioni riguardanti i figli o altri familiari a carico di entrambi, devono essere presentate da uno solo di essi.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte, secondo il modello (*all. G e H*), in conformità al DPR 445/2000 e successive modifiche allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Tutta la corrispondenza spedita al Fondo deve essere regolarmente affrancata.

### *3.1. SOVVENZIONI PER SPESE MEDICHE, PROTESI E MALATTIE.*

Sono sovvenzionabili dal Fondo tutte le spese sanitarie per le quali la normativa fiscale prevede la detrazione d'imposta, ad eccezione delle spese per farmaci e delle spese relative a cure termali.

Il Fondo eroga una sovvenzione nella misura del 35% per le seguenti spese sanitarie (qualora non dipendenti da malattie rientranti nelle tabelle A, B e C):

- mediche, chirurgiche, prestazioni specialistiche. (Le prestazioni sanitarie rese da esercenti arti ausiliarie della professione medica devono essere comprovate da prescrizione medica);
- protesi dentarie e sanitarie (in tali casi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre inviare - anche in copia - la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente).

Alla richiesta di sovvenzione per acquisto di occhiali dovrà essere allegata la fattura (completa di scontrino fiscale se emesso) e, ove da tale documentazione non risulti che si tratti di acquisto di lenti correttive, dovrà essere allegata la prescrizione dell'ottico che ne confermi tale caratteristica.

Il Fondo eroga le seguenti sovvenzioni:

- a) una tantum di € 2.000,00 per le malattie o per gli interventi classificati nella tabella A ed un rimborso del 60% per le spese sanitarie relative sostenute;
- b) rimborso nella misura del 45% per le spese sanitarie sostenute, in relazione a malattie o interventi di cui alla tabella B;
- c) rimborso nella misura del 35% per le spese sanitarie sostenute, in relazione a malattie o interventi di cui alla tabella C.

In tali casi oltre ai documenti di spesa, occorre inviare una idonea certificazione sanitaria attestante l'esatta patologia (cartella clinica o certificato del medico specialista o del medico di base).

Per le malattie classificate nella tabella A, sono ammesse al calcolo della sovvenzione le spese per trasporto e soggiorno del malato, nonché le spese di trasporto e soggiorno dell'eventuale accompagnatore, anche se di importo unitario inferiore a € 50,00. Le spese di soggiorno sono costituite dalle spese alberghiere o similari e da due pasti giornalieri ed i documenti di spesa devono indicare il nominativo del soggetto che ha fruito della prestazione. In assenza di idonea documentazione i pasti vengono conteggiati nella misura di € 20,00 al giorno per persona.

Per le malattie classificate nelle tabelle B e C le spese predette sono sovvenzionabili solo se il malato è minorenne.

Per le condizioni di ammissibilità al rimborso della spesa sostenuta, si fa riferimento, per quanto possibile, alla normativa sul trattamento economico di missione.

L'iscritto che intenda ottenere il rimborso delle spese di viaggio dovrà allegare ai documenti giustificativi un riepilogo delle spese (*all. F*) indicante la data di sostenimento delle stesse, la tipologia (viaggio, soggiorno, pasti, etc.) ed il relativo importo.

In deroga a quanto previsto dalle precedenti disposizioni generali, per patologie particolarmente gravi, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre l'erogazione di sovvenzioni relative a spese sostenute per l'acquisto di farmaci, anche se di importo unitario inferiore a € 50,00, a condizione che le stesse siano validamente documentate ai fini fiscali (scontrino e fotocopia della ricetta) e sia altresì dimostrata la loro attinenza ad un unico ciclo terapeutico, e che abbiano comportato un esborso finanziario complessivo non inferiore ad € 250,00.

L'attinenza dovrà essere debitamente documentata con certificazione sanitaria, mentre la gravità della patologia sarà valutata con l'ausilio di un medico incaricato dal Fondo.

A tal fine l'iscritto che intenda chiedere la sovvenzione per i farmaci dovrà allegare all'istanza, oltre ai documenti di spesa, un prospetto riepilogativo contenente il nome del farmaco, la data di acquisto e l'importo (*all. F*).

### *3.2 TABELLE DELLE MALATTIE*

Si conferma la ripartizione delle malattie, altresì presenti sul sito del Fondo, a seconda della gravità della patologia, in tre categorie: tabella A, tabella B e tabella C.

Le tabelle vengono costantemente aggiornate con l'ausilio di un medico incaricato dal Fondo, anche con l'integrazione di patologie precedentemente non previste.

L'originale delle tabelle – unico riferimento in caso di contestazioni - è depositato presso la Segreteria del Fondo ed è disponibile per la consultazione da parte degli iscritti.

Le tabelle delle malattie – anche pubblicate sul sito informatico del Fondo ([www.fondoprevidenzafinanze.it](http://www.fondoprevidenzafinanze.it)) - possono essere trasmesse in copia su supporto magnetico agli Uffici, se richieste.

### *3.3 CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI*

#### *HANDICAP E INVALIDITA'*

Per i casi di handicap e di invalidità dell'iscritto e dei familiari conviventi e fiscalmente a carico, riconosciuto da Commissioni mediche pubbliche incaricate, il Fondo eroga una sovvenzione fino a € 3.000,00 nel quinquennio.

La sovvenzione viene erogata per spese sostenute a causa dell'handicap (mezzi di locomozione, protesi speciali, computer per non vedenti, pc e ausili informatici, ed ogni altra spesa ammessa in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta secondo la normativa fiscale).

Occorre produrre, oltre l'attestato di servizio, la seguente documentazione, in allegato alla richiesta:

- autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, per la dimostrazione del carico fiscale del coniuge, dei figli;
- autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, per la dimostrazione della convivenza e del carico fiscale degli altri familiari.
- documentazione originale di spesa;
- certificazione sanitaria che attesti l'utilità dell'ausilio speciale in relazione all'handicap;
- per l'acquisto di mezzi di locomozione per soggetti invalidi copia della patente di guida,

se richiesta;

- certificazione - anche in copia - attestante l'invalidità o l'handicap.

Per l'individuazione della tipologia delle spese rimborsabili occorre far riferimento a quanto stabilito dalla normativa fiscale in materia.

### INVALIDITÀ DEI FAMILIARI.

Il Fondo eroga una sovvenzione annua di € 1.500,00 per i familiari dell'iscritto, conviventi e fiscalmente a carico, affetti da minorazioni comportanti un grado di invalidità compreso tra il 74% ed il 100%. La sovvenzione verrà altresì erogata anche nei casi in cui non è prevista l'indicazione della percentuale di invalidità (ad esempio minori, ...) e nei casi in cui l'invalidità sia stata riconosciuta in misura superiore ai due terzi e, in forza della normativa previgente, sia stato acquisito il diritto all'assegno mensile (art. 13 della legge n. 118 del 1971 e art. 9, II comma del d.lgs. 23.11.1988, n. 509). La sovvenzione decorre dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento di invalidità alla competente commissione (art. 12 legge 118/1971).

L'istanza, nella quale dovrà essere indicato l'anno per il quale si richiede la sovvenzione, deve essere corredata della seguente documentazione, in aggiunta all'attestato di servizio:

- certificazione che attesti il grado di invalidità (qualora la certificazione non sia recente potrà rendersi necessaria, in taluni casi, una dichiarazione sostitutiva – redatta secondo l'allegato M) - dalla quale risulti che non vi siano state revisioni del grado di invalidità indicato nella certificazione);
- autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 per la dimostrazione del carico fiscale del coniuge o dei figli;
- autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 per la dimostrazione della convivenza e del carico fiscale degli altri familiari.

Resta fermo il principio in base al quale le istanze di invalidità, debitamente documentate, presentate per annualità pregresse, potranno riguardare solo i due anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda e che ad esse si applicano i criteri già previsti per tali anni.

### DECESSI

Nei casi di decesso dell'iscritto o dei familiari, conviventi e fiscalmente a carico, il Fondo eroga una sovvenzione di € 2.000,00, secondo quanto stabilito dall'art. 11, n. 3 del regolamento del Fondo.

La richiesta, redatta secondo il modello allegato (*all. L*), presentata dall'iscritto o da uno degli eredi entro 2 anni dall'evento, deve essere corredata della seguente documentazione:

- certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva);
- attestato di servizio (rilasciato dall'ultimo Ufficio di appartenenza);

- in caso di decesso del coniuge o dei figli, autocertificazione resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 per la dimostrazione del carico fiscale dei medesimi;
- in caso di decesso degli altri familiari, autocertificazione resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 per la dimostrazione della convivenza e del carico fiscale dei medesimi;
- dichiarazione sostitutiva del coniuge superstite, completa di dati anagrafici e codice fiscale, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato addebitabile al coniuge superstite;
- ove non esista coniuge superstite, dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti gli eredi, i loro dati anagrafici e codice fiscale;
- per il decesso del pensionato, documento comprovante che lo stesso abbia prestato servizio presso l'Amministrazione Finanziaria con data di pensionamento.

### ***3.4 CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO***

Il Fondo può erogare borse di studio ai figli degli iscritti, contributi fissi di istruzione ai figli degli iscritti che studiano fuori sede ed ai figli degli iscritti deceduti in attività di servizio. Per le modalità di erogazione di tali prestazioni occorre far riferimento agli appositi bandi che il Fondo delibera periodicamente, compatibilmente con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio relativo alle sovvenzioni.

I bandi vengono inoltrati a tutti gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e pubblicati sul sito internet del Fondo.

### ***4. TEMPI DI LIQUIDAZIONE E DI EVENTUALE RIESAME DELLE PRATICHE.***

I tempi di liquidazione delle pratiche sono previsti dal regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, relativo ai procedimenti di competenza del Fondo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1996 e pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze. In particolare le anticipazioni e le sovvenzioni per malattie e per spese mediche vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva al termine dell'istruttoria (massimo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa o dall'eventuale integrazione della stessa).



Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione è ammessa, ai sensi dell'art. 9, I° comma del predetto regolamento, istanza di riesame allo stesso Consiglio debitamente documentata e motivata, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione. La decisione assunta in sede di riesame è definitiva per il Fondo.

## **5. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E INFORMAZIONI**

Tutti i dati sensibili vengono trattati dal Fondo in conformità al d.lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Amministrazione e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario del Fondo, elettivamente domiciliati presso la sede di via Luigi Ziliotto, n. 31 - 00143 Roma, come da informativa allegata (all. N). In allegato all'istanza di sovvenzione l'iscritto dovrà produrre, apposta dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, redatta come da allegato modulo (all. O).

Possono essere fornite informazioni solo all'interessato o ad un suo delegato; le informazioni rilasciate telefonicamente dal servizio addetto, possono essere rese solamente all'interessato, previo accertamento dei dati anagrafici dello stesso e possono riguardare soltanto lo stato della procedura di lavorazione (data inizio, responsabile del procedimento, termine finale di adozione).

Per la presentazione diretta di istanze e documenti, gli Uffici del Fondo, siti in Roma via Luigi Ziliotto, 31 (zona EUR - Laurentina), sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per informazioni telefoniche gli iscritti possono rivolgersi al numero **065914429**, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Le informazioni possono essere altresì richieste, via fax, al numero **065413684** e sul sito Internet del Fondo ([www.fondoprevidenzafinanze.it](http://www.fondoprevidenzafinanze.it)).

*Si pregano infine tutti gli iscritti di utilizzare il fax solo per l'invio di documenti necessari ed acquisibili in copia e non anche di documenti che devono comunque essere acquisiti in originale (ad es. istanze di sovvenzione, fatture, scontrini, ....).*

Nelle richieste via fax, cui la segreteria del Fondo darà seguito, compatibilmente con i tempi necessari all'espletamento delle attività istituzionali, occorre indicare cognome e nome dell'iscritto, oggetto della richiesta (anche numero di pratica, protocollo, etc.) e recapito telefonico per la risposta.

Si raccomanda di richiedere il pagamento delle erogazioni del Fondo a mezzo di bonifico bancario per la sicurezza e la velocità che tale modalità consente. E' pertanto fondamentale che l'iscritto comunichi con esattezza i propri dati bancari (ABI, CAB, Conto Corrente) in ogni istanza e sia sollecito nel comunicare eventuali successivi cambiamenti.

Si allegano alla presente circolare i moduli da utilizzare per le richieste di prestazioni del Fondo.

La presente circolare - pubblicata sul sito [www.fondoprevidenzafinanze.it](http://www.fondoprevidenzafinanze.it) - sarà altresì trasmessa alle Amministrazioni interessate per la pubblicazione sui relativi siti intranet.

**IL PRESIDENTE**

**Firmato**

dr. Vittorio Cutrupi

# SCHEMA DEI SERVIZI

**ALLEGATO A**

TIMBRO UFFICIO EMITTENTE

AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SETTORE FINANZE  
VIA LUIGI ZILLOTTO 31 - 00143 ROMA

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_  
QUALIFICA \_\_\_\_\_ LIVELLO \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
RUOLO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_  
UFFICIO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO UFFICIO \_\_\_\_\_  
DATA DI CESSAZIONE \_\_\_\_\_ MOTIVO \_\_\_\_\_  
EVENTUALI SUPERSTITI \_\_\_\_\_

**SERVIZIO COMPLESSIVAMENTE PRESTATO ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

DATA DI ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI \_\_\_\_\_

NON DI RUOLO (ALLEGANDO DECRETI DI RISCATTO O CERTIFICATI DI SERVIZIO)

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ AA \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ GG \_\_\_\_\_

DI RUOLO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ AA \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ GG \_\_\_\_\_

**SERVIZI PRESTATI PRIMA DEL 17/5/81 IN PIU' RUOLI DEL MINISTERO DELLE FINANZE  
(II.DD.-CATASTO TASSE-CENTRALI-DOGANE-UTIF)**

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ RUOLO \_\_\_\_\_

SERVIZIO PRESTATO PART-TIME %DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ AA \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ GG \_\_\_\_\_

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E ALTRE ASSENZE NON VALUTATE AI FINI  
PENSIONISTICI PER COMPLESSIVI ANNI \_\_\_\_\_ MESI \_\_\_\_\_ GIORNI \_\_\_\_\_

IN CASO DI DISPENSA PER MOTIVI DI SALUTE SPECIFICARE SE E' STATO MATURATO IL  
DIRITTO ALLA PENSIONE : \_\_\_\_\_

AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DPR 1034/84 INDICARE:

PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO CATASTO IN SERVIZIO AL 15/08/66 TUTTI GLI  
ANNI DI SERVIZIO UTILI A PENSIONE \_\_\_\_\_

PER IL PERSONALE DELLE DOGANE IN SERVIZIO AL 28/10/59 E UTIF IN SERVIZIO AL  
04/05/59 GLI ANNI DI SERVIZIO UTILI A PENSIONE PRESTATI NELLE AMMINISTRAZIONI  
DELLO STATO: \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA,

TIMBRO DELL'UFFICIO E FIRMA DEL FUNZIONARIO

## **Note per la compilazione della scheda dei servizi (Allegare copia dello stato matricolare, anche se non aggiornato)**

1. **L'indennità è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione.**
2. Eventuali debiti verso lo Stato potranno essere recuperati sulle somme da erogare dal Fondo solo in forza di provvedimenti giudiziari notificati al Fondo stesso (sequestro conservativo, pignoramento, ...)
3. Per il personale delle abolite imposte di consumo (ex II.CC.) si raccomanda di trasmettere copia prospetto di liquidazione CONSAP (ex INA.) o INPDAP(ex INADEL) per acquisizione dell'aliquota I.R.P.E.F. da applicare ex L.482/85.
4. Per i deceduti in attività di servizio<sup>1</sup> si raccomanda trasmettere atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dagli eredi ex dpr 445/2000 da cui risulti: **che alla** morte dell'iscritto non era intervenuta sentenza passata in giudicato di separazione legale per colpa di uno o di entrambi i coniugi; **che l'iscritto** non ha lasciato testamento; **l'esplicita** indicazione della composizione del nucleo familiare o, in mancanza, di altri aventi diritto al momento del decesso dell'iscritto, specificando il cognome, il nome, luogo e data di nascita di ciascuno con l'indicazione del rapporto di parentela, la residenza con ultimo domicilio, e il codice fiscale ; **che l'iscritto** non ha lasciato figli legittimi di eventuali precedenti matrimoni, né figli legittimati, né figli naturali riconosciuti, né figli adottivi, né figli permanentemente inabili al lavoro, né affiliati, né discendenti minorenni di figli premorti; **se i figli**, sia minorenni che maggiorenni, erano fiscalmente a carico dell'iscritto.
5. Si rammenta che il personale che abbia percepito indennità di fine rapporto dai preesistenti fondi di previdenza del Ministero delle Finanze - poi unificati con D.P.R. n° 211/81 - può chiedere la valutazione per intero del periodo di servizio civile prestato nell'Amministrazione finanziaria con domanda da presentarsi a pena di decadenza entro la data di cessazione dal servizio(art. 6 - c. 3° - D.P.R. n°1034/84).
6. Per il personale appartenente al ruolo delle dogane, UTIF e del catasto in servizio rispettivamente alla data del 28.09.59, 4.05.59, 15.08.66, viene applicato l'art. 23 del dpr 1034/1984.

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 8 del regolamento del Fondo (DPR 1034/1984) "In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall'art.4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purché a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli. Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia;

2) ai figli menzionati nel precedente n.1) trovatisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali;

3) ai figli non trovatisi nelle condizioni indicate nel precedente n.1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi in parti uguali;

4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;

5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati, in parti uguali;

6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà;

7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.

Timbro dell'Ufficio di appartenenza

## ATTESTATO

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

DATA E LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

RUOLO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_

UFFICIO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_

PRECEDENTI RUOLI DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_

ATTUALE SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA:

NON DI RUOLO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

DI RUOLO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

DATA DI ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI \_\_\_\_\_

PART TIME \_\_\_\_\_ % DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ % DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA ED ALTRE ASSENZE NON VALUTATE AI

FINI PENSIONISTICI, PER COMPLESSIVI ANNI \_\_\_\_\_, MESI \_\_\_\_\_, GIORNI \_\_\_\_\_

DEBITI VERSO LO STATO DA RECUPERARE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

**(da allegare alla domanda di anticipazione compilato in ogni sua parte barrando le parti non compilate)**

**ALLEGATO D**

**(da compilare solo dagli iscritti assunti in servizio prima del 17.05.1981)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in servizio presso \_\_\_\_\_  
a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di  
dichiarazioni mendaci ai fini ed agli effetti della richiesta di anticipazione dell'indennità  
di fine rapporto al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'economia e  
delle Finanze – settore Finanze

***dichiara***

1) di avere - di non avere - prestato servizio in qualità di:

- a) impiegato delle abolite II.CC. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- b) impiegato del lotto (ricevitore/aiuto ricevitore) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- c) copista ipotecario dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

2) di avere - di non avere - percepito l'indennità di fine rapporto dai preesistenti Fondi  
di Previdenza del Ministero delle Finanze.

firma

---

**Se la domanda viene presentata direttamente al Fondo, la firma viene autenticata in presenza di un dipendente addetto del Fondo, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000. In caso di presentazione a mezzo posta o a mezzo fax occorre allegare alla presente dichiarazione una fotocopia del documento d'identità di chi firma la dichiarazione.**

**(da allegare alla domanda di anticipazione)**

**Spazio riservato al Fondo di Previdenza**

*Allegato E*  
**AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE – SETTORE FINANZE  
VIA LUIGI ZILIOFFO 31 – 00143 ROMA**

◆ **RICHIESTA DI SOVVENZIONE:**

- PER PROTESI, ANALISI E VISITE SPECIALISTICHE
- PER MALATTIA
- PER ACQUISTO AUSILI PER HANDICAP DELL'ISCRITTO, DEL CONIUGE, DEI FIGLI O DI ALTRO FAMILIARE
- PER INVALIDITA' DEL CONIUGE, DEI FIGLI O DI ALTRO FAMILIARE

◆ **RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO:**

per il seguente motivo \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_

cod.fisc. \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

telefono ufficio \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_, coordinate bancarie

per l'accredito della somma presso la Banca \_\_\_\_\_

Ag.n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ C/C \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

**chiede**

quanto suindicato, ai sensi del d.p.r. 1034/1984 e secondo i criteri e le modalità deliberati dal  
Consiglio di Amministrazione di codesto Ente

- per se stesso;
- per il coniuge, i figli \_\_\_\_\_ a carico fiscale
- per il proprio familiare \_\_\_\_\_ convivente e a carico fiscale

si allegano i seguenti documenti:

- attestato di servizio rilasciato dall'Ufficio di appartenenza con l'indicazione della data di I° immissione in servizio (o dichiarazione sostitutiva)
- documentazione medica
- dichiarazione sostitutiva di carico fiscale per il coniuge e per i figli ai sensi del D.P.R. 445/2000
- dichiarazione di convivenza e di carico fiscale degli altri familiari ai sensi del D.P.R. 445/2000
- n. \_\_\_\_\_ fatture e/o ricevute fiscali quietanzate in originale per un totale di Euro \_\_\_\_\_
- prospetto riepilogativo delle fatture.
- \_\_\_\_\_

**Con la firma del presente modulo autorizzo ai sensi del d.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione del beneficio richiesto.**

**Data** \_\_\_\_\_ **firma** \_\_\_\_\_

Avvertenze: scrivere a macchina o in stampatello, compilare in ogni sua parte la richiesta, barrare le caselle che interessano.  
Le fatture e ricevute fiscali (di importo uguale o superiore a EUR 50,00) devono essere prodotte in originale.





**ALLEGATO G**

**(da utilizzare per dimostrare il carico fiscale del coniuge e dei figli)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI D.P.R. 445/2000.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ in servizio presso

\_\_\_\_\_ a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di dichiarazioni mendaci, per dimostrare - **ai fini ed agli effetti della richiesta di una sovvenzione da parte del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle Finanze – settore Finanze** - che i/il propri/o coniuge e/o figli/o/a (indicare: rapporto di parentela, codice fiscale e dati anagrafici) \_\_\_\_\_

**sono a proprio carico fiscale (senza redditi propri superiori ai limiti di legge)**

**DICHIARA**

che i/il medesimi/o/a **sono/è a proprio carico fiscale (non hanno/ha posseduto redditi propri superiori ai limiti di legge)**

(firma)

\_\_\_\_\_ **Se la domanda viene presentata direttamente al Fondo, la firma viene autenticata in presenza di un dipendente addetto del Fondo, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000. In caso di presentazione a mezzo posta o a mezzo fax occorre allegare alla presente dichiarazione una fotocopia del documento d'identità di chi firma la dichiarazione.**

**ALLEGATO H**

**(da utilizzare per la dimostrazione della convivenza e del carico fiscale degli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI D.P.R. 445/2000.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ in servizio presso

\_\_\_\_\_ a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di dichiarazioni mendaci, per dimostrare - **ai fini ed agli effetti della richiesta di una sovvenzione da parte del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle Finanze – settore Finanze** - che i/il propri/o familiari/e (indicare: rapporto di parentela, codice fiscale e dati anagrafici) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sono/è conviventi/e e a proprio carico fiscale (senza redditi propri superiori ai limiti di legge)

**DICHIARA**

che i/il medesimi/o familiari/e sono/è conviventi/e e a proprio carico fiscale (non hanno/ha posseduto redditi propri superiori ai limiti di legge)

(firma)

\_\_\_\_\_ Se la domanda viene presentata direttamente al Fondo, la firma viene autenticata in presenza di un dipendente addetto del Fondo, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000. In caso di presentazione a mezzo posta o a mezzo fax occorre allegare alla presente dichiarazione una **fotocopia del documento d'identità di chi firma la dichiarazione.**

**ALLEGATO I**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI D.P.R. 445/2000.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di dichiarazioni mendaci ai fini ed agli effetti di una richiesta al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle Finanze – settore Finanze

*dichiara*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

firma

**Se la domanda viene presentata direttamente al Fondo, la firma viene autenticata in presenza di un dipendente addetto del Fondo, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000. In caso di presentazione a mezzo posta o a mezzo fax occorre allegare alla presente dichiarazione una fotocopia del documento d'identità di chi firma la dichiarazione.**

**Spazio riservato al Fondo di Previdenza**

*Allegato L*  
**AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE – SETTORE FINANZE  
VIA LUIGI ZILLOTTO 31 – 00143 ROMA**

**RICHIESTA DI SOVVENZIONE PER DECESSO:**

l' sottoscritt \_\_\_\_\_  
cod .fisc. \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

**Dati Banca per l'accredito**

\_\_\_\_\_ Ag.n. \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ C/C \_\_\_\_\_

**DATI UFFICIO DELL'ISCRITTO**

Denominazione \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
telefono ufficio \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ (o di casa se pensionato \_\_\_\_\_)

**chiede**

ai sensi del d.p.r. 1034/1984 e secondo i criteri e le modalità deliberati dal Consiglio di  
Amministrazione di codesto Ente, la sovvenzione per decesso dell'/del

**Iscritto o pensionato**     **coniuge e figli a carico**     **familiare convivente e a carico**

**DATI DEL DECEDUTO:**

cognome e nome \_\_\_\_\_  
cod .fisc. \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

si allegano i seguenti documenti:

- certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva);
- attestato di servizio rilasciato dall'Ufficio di appartenenza (o dichiarazione sostitutiva);
- dichiarazione sostitutiva di carico fiscale ai sensi del D.P.R. 445/2000 se si tratta di decesso del coniuge o dei figli;
- dichiarazione sostitutiva di convivenza e di carico fiscale degli altri familiari ai sensi del D.P.R. 445/2000 se si tratta di decesso del familiare;
- dichiarazione sostitutiva del coniuge superstite completa di dati anagrafici e codice fiscale da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato addebitabile al coniuge superstite stesso;
- (ove non esista coniuge superstite) dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti gli eredi, i loro dati anagrafici e codice fiscale;
- per il decesso del pensionato: documento comprovante l'appartenenza all'Amministrazione finanziaria e data di pensionamento.

**Con la firma del presente modulo autorizzo ai sensi del d.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione del beneficio richiesto.**

Data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Avvertenze: compilare con chiarezza e in ogni sua parte la richiesta, barrare le caselle che interessano.**

*ALLEGATO M*

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  
(autocertificazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 39 della legge  
23.12.98, n. 448)**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ in servizio presso

\_\_\_\_\_

a conoscenza delle sanzioni previste dal C.P. e dalle legge speciali nei casi di  
dichiarazioni mendaci, per dimostrare - ai fini ed agli effetti della richiesta di una  
sovvenzione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze - che il  
familiare (indicare rapporto di parentela e dati anagrafici) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ è portatore di handicap

riconosciuto dalle competenti Commissioni

DICHIARA

che il medesimo familiare è **tuttora** portatore di handicap riconosciuto dalle competenti  
Commissioni (indicare gli estremi del provvedimento e l'indirizzo dell'ufficio che lo ha  
rilasciato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) nella misura del \_\_\_\_\_%, e che

dall'ultimo certificato non vi sono state ulteriori revisioni.

(firma)

\_\_\_\_\_

**L'autentica della sottoscrizione va effettuata con le modalità di cui all'art. 38,  
commi 2 e 3 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445. Se la dichiarazione viene presentata  
direttamente al Fondo, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. In  
caso di presentazione a mezzo posta o a mezzo fax occorre allegare alla presente  
dichiarazione una fotocopia del documento d'identità di chi firma la dichiarazione.**

**ALLEGATO N**

**MODELLO ISTANZA ART. 6 DPR 1034/1984**  
**(COMPUTO PERIODI DI SERVIZIO GIA' LIQUIDATI DAI PREGRESSI FONDI –**  
**DA PRODURSI A PENA DI DECADENZA PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO O**  
**DIRETTAMENTE AL FONDO O ALL'UFFICIO DI APPARTENENZA)**

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA  
PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE – SETTORE FINANZE  
VIA LUIGI ZILLOTTO 31  
00143 ROMA

OGGETTO: ISTANZA EX ART. 6 DPR 1034/1984 – ISCRITTO: \_\_\_\_\_.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_ NATO A  
\_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

DI ESSERE STATO LIQUIDATO DAL SEGUENTE FONDO ORA ABOLITO:

- o fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del **catasto** e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;
- o fondo di previdenza a favore del personale periferico delle **tasce ed imposte indirette sugli affari**, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
- o fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle **imposte dirette**, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
- o fondo di previdenza per il personale del **Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza**, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
- o fondo di previdenza per il personale delle **dogane**, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;
- o fondo di previdenza a favore del personale **delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette (UTIF)**, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.

PER IL PERIODO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

SE PIU' FAVOREVOLE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL FONDO APPROVATO CON D.P.R. 1034/1984 LA VALUTAZIONE PER INTERO DEL SERVIZIO RESO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

DATA E LUOGO

FIRMA

**ALLEGATO O**

**Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003**

Gentile Iscritto/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione delle prestazioni previste dal dpr 1034/1984.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter ottenere la prestazione richiesta e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di erogare la prestazione.

**4. I dati saranno comunicati al tesoriere del Fondo di previdenza per effettuare il relativo pagamento.**

**Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati da un medico di fiducia del Fondo per valutare la misura del rimborso. Il trattamento riguarderà anche i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio che saranno comunicati ad altre amministrazioni (comuni, asl, agenzie fiscali,...) per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000. Il trattamento riguarderà anche i dati contenuti nelle fatture sanitarie (ad esclusione della prestazioni sanitarie ivi indicate) e saranno comunicati agli Uffici fiscali a titolo di controllo a campione.**

**I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti diversi da quelli suindicati né saranno oggetto di diffusione.**

**La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per poter ottenere la prestazione richiesta e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di erogare la prestazione.**

5. Il titolare del trattamento è il Consiglio di Amministrazione del FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – SETTORE FINANZE.

6. Il responsabile del trattamento è il Segretario P.T. del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze – settore finanze (il nominativo è sul sito [www.fondoprevidenzafinanze.it](http://www.fondoprevidenzafinanze.it)).

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**ALLEGATO P**

**Acquisizione del consenso dell'interessato**

Luogo ..... Data .....

Nome ..... Cognome .....

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso                      Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso                      Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?

Do il consenso                      Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Do il consenso                      Nego il consenso

Firma leggibile \* .....

\* *La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.*

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.